

REGIONE

Promulgazione delle leggi

E' legittimo il rifiuto di promulgazione o il rinvio al Consiglio regionale, da parte del Presidente della Giunta regionale, di testo legislativo approvato in regime di *prorogatio* senza che sussistano esigenze di urgenza e necessità.

Negli statuti regionali attuali non viene prevista espressamente l'attribuzione al Presidente della Giunta regionale, titolare della funzione di promulgazione delle leggi regionali, di un potere di vaglio preventivo in ordine alla legittimità costituzionale della legge emananda e di rinvio al Consiglio regionale della deliberazione di approvazione dell'atto legislativo che risulti difforme rispetto al dettato costituzionale o statutario (diversamente rispetto a quanto previsto, come è noto, dall'art. 74 della Costituzione con riferimento alla promulgazione delle leggi statali da parte del Presidente della Repubblica). Nondimeno, alla luce del quadro normativo-sistematico, si deve ritenere che la mancata previsione espressa del potere di rinvio non impone necessariamente al Presidente della Giunta di promulgare la legge regionale, come approvata dal Consiglio regionale, anche nelle ipotesi in cui, per il contenuto o per le modalità di espletamento del procedimento deliberativo, essa si presenti difforme rispetto alle disposizioni costituzionali o statutarie –essendo le disposizioni dello Statuto dotate di efficacia costituzionalmente rafforzata, tale per cui esse assurgono, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, a 'norme interposte' integrative del parametro costituzionale di legittimità della legge regionale (si vedano, per tutte, Corte Cost., sent. 12/27 ottobre 1988 n. 993 e Corte Cost., sent. 28 gennaio 1983 n. 48)-.

In definitiva, deve ritenersi attribuito al Presidente della Giunta regionale, a prescindere da alcuna esplicita previsione statutaria o normativa, il potere quantomeno di rinviare il testo di legge regionale ad una nuova deliberazione del Consiglio ove se ne ravvisino profili di difformità formale o contenutistica rispetto al disposto costituzionale o statutario, tali da palesare una anomalia dell'*iter legis* o, comunque, da determinare il configurarsi dell'eventuale promulgazione come atto contrario alle norme della Costituzione o dello statuto. In difetto di un tale potere, del resto, l'attività di promulgazione resterebbe svuotata del relativo contenuto essenziale e necessario, consistente nell'attestazione che "*la legge è stata approvata dall'organo competente secondo il procedimento prescritto*".

La delineata conclusione trova il conforto della giurisprudenza costituzionale, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'atto di promulgazione contrario a disposizione dello statuto regionale (Corte Cost., sent. 4/8 maggio 2009 n. 149).

(Parere giuridico)